

Repertorio n. 20722

Raccolta n. 10857

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA "Spefin Finanziaria S.p.A.", con sede in Roma.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi. Il giorno di lunedì ventisette del mese di aprile...
(27 aprile 2020)

In Roma, Via Lorenzo Magalotti n. 15, alle ore tredici e minuti dieci...
Io sottoscritto Dr. MARCO FORCELLA Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia a richiesta di REBUTTO MAURO, nato a Genova il 5 settembre 1941, domiciliato per la carica ove appresso della cui identità personale io Notaio sono certo, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della "Spefin Finanziaria S.p.A.", con sede in Roma, Via Lorenzo Magalotti n. 15, capitale sociale Euro 2.750.000,00 interamente versato, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 1139298, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 09095161007, procedo alla redazione del verbale dell'assemblea straordinaria di detta società, tenuta in data odierna presso la sede sociale, in audio-videoconferenza, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno di cui appresso.

"Assume la Presidenza dell'Assemblea, su designazione unanime degli intervenuti, il Signor REBUTTO MAURO, nato a Genova il 5 settembre 1941, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Spefin Finanziaria S.p.a., il quale chiama me Notaio a svolgere le funzioni di segretario della presente assemblea.


Il Presidente premette e dichiara che:

- l'odierna assemblea si svolge, ai sensi di quanto previsto dall'art.106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", esclusivamente mediante collegamento in audioconferenza e audio-videoconferenza, non trovandosi il Presidente ed il Notaio nello stesso luogo;
- l'attuale testo dello statuto sociale già prevede la possibilità di tenere le assemblee in audio-video conferenza;
- tale collegamento assicura sia l'identificazione degli intervenuti all'odierna assemblea, sia il contemporaneo collegamento del Presidente e del Notaio con gli altri partecipanti alla riunione e consente a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, ed è quindi conforme a quanto richiesto dalla legge;
- che la presente Assemblea si è riunita in questo giorno, ora e luogo, per essere tenuta in audio-videoconferenza dei partecipanti, come sopra detto, a termini di legge, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale, al fine di prevedere la facoltà di Spefin Finanziaria S.p.A. di divenire capogruppo di Gruppo

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di ROMA 1
il 29/04/2020
n° 9380 Serie 1T
€ 200,00



Finanziario, ai sensi della Circolare 288/2015 della Banca d'Italia ed approvazione e deposito del vigente statuto sociale;.....

2. Varie ed eventuali.....

Il Presidente dichiara altresì:.....

che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente:.....

- è presente presso la sede sociale, ove si trova il Notaio verbalizzante, il Consigliere ed Amministratore Delegato Mauro Emilio;.....

- sono presenti, gli altri due Consiglieri, e precisamente Arensi Luca collegato in audioconferenza e Galardo Marco collegato in audio-videoconferenza, e quindi l'intero Consiglio;.....

che per il Collegio Sindacale sono presenti, collegati in audio-videoconferenza, il Dott. Galliani Flavio Roberto, il Dott. Russo Federico e la Dott.ssa Labbadia Simona e quindi l'intero Collegio;.....

e che è presente l'intera compagine sociale rappresentata, in proprio e per delega, dai soci:.....

- MAURO EMILIO, nato a Palermo il 6 novembre 1960, titolare di n. 17.755 azioni per complessivi Euro 1.777.500,00, presente come sopra detto presso la sede sociale;.....

- "Banca Agricola Popolare di Ragusa - Società Cooperativa per Azioni" con sede in Ragusa, Viale Europa n. 65, Codice Fiscale 00026870881, titolare di n. 5.000 azioni per complessivi Euro 500.000,00, rappresentata per delega dal Dott. Marco Canzonieri, nato a Ragusa il primo novembre 1967, presente in audio-video conferenza;.....

- "Interbilancia S.r.l." con sede in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, Codice Fiscale 08265790017, titolare di n. 4.725 azioni per complessivi Euro 472.500,00, rappresentata per delega da Milano Laura nata a Milano il 30 gennaio 1963, presente in audio-video conferenza;.....

così come risulta dal foglio di presenza che, con le suddette deleghe, resta depositato in atti della società;.....

che la presente assemblea è riunita, pertanto, in forma totalitaria, ed è quindi atta a deliberare sul predetto Ordine del Giorno essendosi tutti gli intervenuti dichiarati edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.....

Constatato e dichiarato quanto sopra, il Presidente, preliminarmente, ricorda agli intervenuti come la società abbia avviato le operazioni necessarie ad acquisire, nel breve periodo, una partecipazione pari al 90% del capitale sociale della società "GENIAL FINANCE Agenzia in attività finanziaria S.R.L.", con sede in Roma, Viale Parioli n. 54, capitale sociale Euro 10.950,00 interamente versato, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 1540743, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 14715221009, società in cui attualmente già detiene una quota di Euro 950,00.....

Detta partecipazione maggioritaria integrerà la fattispecie dell'esercizio di attività di direzione e coordinamento prevista dagli articoli 2497 e seguenti del codice civile e comporta la presentazione di un'istanza alla Banca d'Italia per l'iscrizione all'Albo dei Gruppi Finanziari ai sensi dell'art. 109 T.U.B., nonché del Titolo I, cap. 2, sez.

I della Circolare 288/2015 (Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari).

Che al fine di poter procedere alla predetta acquisizione e alla conseguente presentazione della detta istanza per l'iscrizione all'Albo dei Gruppi Finanziari, si rende necessario integrare l'attuale testo dell'art. 4 dello statuto sociale prevedendo espressamente che, verificandosi la fattispecie dell'esercizio di attività di direzione e coordinamento di altre società, come disciplinato dagli articoli 2497 e seguenti c.c., la Società potrà assumere la qualità di Capogruppo del Gruppo Finanziario Spefin, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del TUB. Tutto ciò premesso, il Presidente illustra nel dettaglio l'integrazione da apportare all'attuale testo dell'articolo 4 dello statuto sociale ed illustra le ragioni che consigliano di procedere con una nuova approvazione e con un nuovo deposito del vigente statuto, precisando che, come richiesto dalla stessa Banca d'Italia, la deliberanda modifica venga sospensivamente condizionata all'effettiva adozione da parte della stessa Banca d'Italia del provvedimento di iscrizione del costituendo Gruppo Finanziario Spefin nel relativo Albo.

Gli intervenuti sia personalmente che in audio-video conferenza, confermano di aver ascoltato le parole del Presidente e di essere adeguatamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, ciò posto, l'assemblea all'unanimità delibera:

- di modificare l'art. 4 (quattro) dello statuto sociale e di approvare e depositare il vigente statuto sociale, il cui testo viene qui di seguito integralmente riportato:

"STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1) E' costituita una società per azioni con denominazione "Spefin Finanziaria S.p.A."

Art. 2 - Sede

2) La società ha sede in Roma. La direzione generale, ove istituita, è presso la sede legale. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie, unità locali, filiali, uffici in tutto il territorio dello Stato e anche all'estero, ovvero sopprimerle.


Art. 3 - Durata

3) La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Art. 4 - Oggetto

4) La società ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento, nei confronti del pubblico, delle attività finanziarie indicate nell'art.106, comma 1, D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, e specificate dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2015, n.53, fra cui l'acquisto di crediti a titolo oneroso, la concessione di finanziamenti a lavoratori dipendenti o pensionati estinguibili mediante cessione e/o delegazione di pagamento di quota della retribuzione o del trattamento pensionistico, nonché dell'attività di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa a pagamento ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di cartolarizzazione dei crediti.

La società potrà esercitare, in via subordinata, altre attività previste dalla legge, fra le quali la promozione e conclusione di contratti rela-



tivi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento, nonché l'intermediazione assicurativa e riassicurativa previa iscrizione negli appositi registri ai sensi dell'art. 109, D.Lgs. n.209 del 7 settembre 2005.

La società potrà acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale, ossia immobili che rivestono carattere di ausiliarità rispetto all'esercizio dell'attività finanziaria, ossia destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale o ad essere affittati ai dipendenti ovvero acquisiti ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale della Società.

La società potrà inoltre esercitare attività connesse e strumentali rispetto alle attività finanziarie svolte in via principale. Fra le prime, aventi natura commerciale o finanziaria, non soggette a riserva e finalizzate allo sviluppo dell'attività finanziaria esercitata e svolte in via accessoria rispetto all'attività principale, i servizi di informazione commerciale, la consulenza in materia di finanza d'impresa e il recupero crediti di terzi; fra le seconde, aventi carattere ausiliario, lo studio, la ricerca e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati e la formazione ed addestramento del personale. La società può esercitare le attività, di carattere accessorio che consentono, nel perseguimento dell'oggetto sociale, il più funzionale utilizzo dei beni di sua proprietà, di locazione e noleggio a soggetti terzi dei beni in questione.

La società può inoltre assumere, sia indirettamente che direttamente, interessenze e partecipazioni in altre società, anche azionarie, imprese, consorzi ed associazioni aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

In quest'ultima ipotesi, verificandosi la fattispecie dell'esercizio di attività di direzione e coordinamento di altre società, come disciplinato dagli articoli 2497 e seguenti c.c., anche in esecuzione delle disposizioni della Banca d'Italia, la Società può assumere la qualità di Capogruppo del Gruppo Spefin, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del TUB e, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, può emanare disposizioni alle componenti il Gruppo, per l'esecuzione delle istruzioni dettate dalla Banca d'Italia e/o nell'interesse della stabilità del Gruppo medesimo.

Resta rigorosamente esclusa dal novero delle attività esercitabili presso il pubblico l'attività di rilascio di garanzie e la raccolta del risparmio, nonché ogni altra attività dalla legge vietata o subordinata a speciali autorizzazioni.

Art. 5 - Domicilio

5) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 6 - Capitale e Azioni

6.1) Il capitale sociale è di Euro 2.750.000,00 (duemilioni settecocinquanta mila virgola zero centesimi) ed è diviso in numero

27.500 azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero centesimi) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

6.2) La società, ai sensi dell'art.2351 c.c. potrà emettere azioni senza diritto di voto, azioni con voto limitato a particolari argomenti, azioni con diritto di voto subordinato a particolari condizioni non meramente potestative, ovvero potrà prevedere che, in relazione alle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima, ovvero potrà disporre scaglionamenti del diritto di voto.

Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

6.3.) Il capitale sociale potrà essere aumentato, sia a pagamento mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, sia a titolo gratuito mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili, in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto di seguito.

Art. 7 - Raccolta del Risparmio presso Soci,

Dipendenti e nell'ambito del Gruppo

7.1) E' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

7.2) La società, in conformità alla normativa vigente, potrà raccogliere risparmio presso i soci che detengano da almeno tre mesi una partecipazione almeno pari al 2% (due per cento) del capitale sociale, a condizione che la raccolta venga effettuata con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, e non venga effettuata con l'emissione di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

7.3) La società, in conformità alla normativa vigente, potrà raccogliere risparmio presso dipendenti, a condizione che la raccolta venga effettuata con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, non venga effettuata con l'emissione di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento, nel limite complessivo del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.


7.4) La società potrà raccogliere risparmio presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art.2359 c.c.

Art. 8 - Trasferimento delle Azioni

8.1) Per "trasferimento per atto tra vivi" si intende qualsiasi negozio di alienazione nella più ampia accezione del termine quindi, oltre alla vendita, a titolo puramente esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. Per "Trasferimenti a causa di morte" si intendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a persona fisica socia.

Le azioni sono liberamente trasferibili solo a favore degli altri soci. In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni, ai soci regolarmente iscritti nel libro soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

8.2) Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i



soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle Poste non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione.

8.3) Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

8.4) Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più soci prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore delle azioni, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che procederà stimare le azioni. In mancanza di accordo l'arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società.

Nell'effettuare la determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

8.5) Qualora uno o più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

Il diritto di prelazione deve essere necessariamente esercitato per la totalità delle azioni offerte.

8.6) Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'assemblea.

8.7) Pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle azioni da alienare. Il consiglio di amministrazione dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

8.8) L'assemblea delibera con le maggioranze previste dall'art.18 del presente statuto senza tener conto della partecipazione del so-

cio alienante.

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio, ed essere comunicata al consiglio d'amministrazione.

Il consiglio di amministrazione dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la decisione sul gradimento.

8.9) Qualora, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.

8.10) Qualora il gradimento venga negato, la società (nei limiti consentiti dall'art. 2357 c.c) o gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, dovranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 2437 ter c.c.

A tal fine, il consiglio di amministrazione, nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore della persona indicata, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le azioni da parte della società o degli altri soci.

Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di 30 (trenta) giorno dall'invio della suddetta lettera.

L'azionista è comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.

8.11) Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a causa di morte. In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare, con lettera raccomandata inviata alla società, l'apertura della successione entro 30 (trenta) giorni dalla morte del de cuius, con l'indicazione degli eredi/legatari e la descrizione delle azioni cadute in successione.

Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi od i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci, non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società.

Art. 9 - Recesso

9.1) Nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge, tempo per tempo vigenti in materia, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) La modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;


c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione o coordinamento ai sensi dell'art.2497 e ss. c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art.2497 quater c.c.



I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'art. 18.3 de presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).....

9.2) Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:.....

a) la proroga del termine;.....

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.....

9.3) Fermo quanto previsto all'art 9.1, il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione del registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.....

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.....

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.....

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.....

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.....

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.....

9.4) Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.....

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.....

9.5) Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto di opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.....

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.....

Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.....

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art.2357, comma 3 c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale e lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445 comma 2,3, e 4 c.c; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Art. 10 - Unico Socio

10.1) Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'art.2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

10.2) Quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

10.3) L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

10.4) Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 11 -Soggezione ed attività di direzione e

controllo

11) La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2 c.c.


Art. 12 - Competenze dell'assemblea ordinaria

12.1) L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può:

a) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
b) autorizzare gli atti di amministrazione di cui all'art.28 del presente statuto.

12.2) Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio;
b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, ai sensi della legge tempo per tempo applicabile;
c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sin-



daci.

Art. 13 - Competenze dell'assemblea straordinaria

13.1) Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 28.4 del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

13.2) L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'art. 28.4 del presente statuto, non fa venir meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

13.3) L'assemblea straordinaria ha il potere di delegare all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale secondo quanto previsto dall'art 2443 c.c. e con i limiti da esso risultanti.

Art.14 - Convocazione dell'assemblea

14.1) L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.2) L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

14.3) L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell'art. 25.2 del presente statuto;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

14.4) La convocazione può essere effettuata mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro Soci o in quello successivamente comunicato alla società dal socio.

La convocazione effettuata a mezzo fax (o posta elettronica) deve essere inviata al numero di utenza fax (o all'indirizzo di posta elettronica) indicato dal socio nel Libro Soci o in quello successivamente comunicato alla società dal socio e presso il quale si intende a tal fine, e per i rapporti con la società, eletto domicilio speciale da parte dello stesso.

L'efficacia della convocazione a mezzo fax o posta elettronica si ha purché consti l'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario.

I soci che non intendano indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, o revochino l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata.

Art. 15 - Assemblea di seconda e ulteriore

convocazione

15.1) Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 (due) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

15.2) L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 16 - Assemblea Totalitaria

16.1) Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

16.2) In tale ipotesi ciascuno di partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 17 - Assemblea ordinaria: determinazione dei

quorum

17.1) L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

17.2) L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

17.3) L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia, non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 18 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

18.1) L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

18.2) In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre 1/3 (un terzo) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato in assemblea.


Tuttavia, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

a) Il cambiamento dell'oggetto sociale;

b) La trasformazione;

c) Lo scioglimento anticipato;

d) La proroga della durata;



e) La revoca dello stato di liquidazione;.....

f) Il trasferimento della sede sociale all'estero;.....

g) L'emissione di azioni privilegiate.....

18.3.) L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.....

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dell'art.9 del presente statuto.....

.....Art. 19 - Norme per il computo dei quorum.....

19.1) Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.....

19.2) Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente ed esibiscono almeno un'azione.....

19.3) Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.....

19.4) Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea ex art. 2368 ultimo comma c.c. ; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.....

19.5) La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea, in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.....

19.6) Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza di quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione.....

Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la validità della costituzione dell'assemblea, il Presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate fino al venir meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.....

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.....

.....Art. 20 - Rinvio dell'Assemblea.....

20) I soci intervenuti che rappresentano 1/3 (un terzo) del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.....

.....Art. 21 - Legittimazione a partecipare alle
.....assemblee ed a votare.....

21) I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.....

.....Art. 22 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe.....

22.1) I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante do-

cumento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.....

22.2) La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.....

22.3) Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.....

22.4) La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.....

22.5) Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate né a queste ultime.....

.....Art. 23 - Presidente e segretario dell'assemblea.....

.....Verbalizzazione.....

23.1) L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.....

23.2) L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.....

23.3) Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.....

23.4) Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.....

23.5) Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.....

23.6) Il verbale deve indicare:.....

a) la data dell'assemblea;.....

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);.....

c) le modalità e i risultati delle votazioni;.....

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti anche mediante allegato;.....

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.....

.....Art. 24 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori.....

24.1) L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le



esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.....

24.2) E' ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nell'art.25.2 del presente statuto.....

24.3) L'assemblea potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti collegati con mezzi di telecomunicazione e, qualora l'assemblea sia verbalizzata a cura del Notaio, mediante sistemi audio- video collegati che gli consentano di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Le modalità di svolgimento dovranno essere specificate nel verbale.....

24.4) In applicazione dei principi di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364, n.6 c.c.....

Art. 25 - Modalità di voto.....

25.1) Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.....

25.2) Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:.....

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;.....

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;.....

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'art.21 del presente statuto ed abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;.....

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;.....

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possono richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto del voto;.....

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:.....

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;.....

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;.....

g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista;.....

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate

agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Art. 26 - Assemblee sociali

26.1) Se esistono più categorie di azioni munite del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nell'assemblea speciale di appartenenza.

26.2) Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali.

Art. 27 - Annullamento delle deliberazioni

assembleari

27) L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, almeno il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Art. 28 - Competenza e poteri dell'organo

amministrativo

28.1) La società è amministrata secondo il sistema tradizionale da un consiglio di amministrazione.

28.2) Al consiglio di amministrazione spetta in via esclusiva e non delegabile la funzione di supervisione strategica, come definita e dettagliata dalla normativa tempo per tempo applicabile. Il consiglio di amministrazione compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

28.3) Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte dell'assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:

a) cessione dell'unica azienda sociale;

b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 5% (cinque per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

28.4) Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) la delibera di fusione nei casi in cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;


d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Art. 29 - Composizione dell'organo amministrativo



29.1) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, aventi i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, richiesti dal D.Lgs. 385/1993 e relativi provvedimenti attuativi.

29.2) Nel consiglio di amministrazione deve essere assicurata la presenza di un numero adeguato di amministratori non esecutivi. A detti amministratori non esecutivi non possono essere attribuite deleghe e particolari incarichi ed i medesimi non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società. I consiglieri non esecutivi prendono parte alle procedure di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di controllo e gestione dei rischi.

29.3) Nel consiglio di amministrazione può essere prevista la presenza di taluni amministratori indipendenti, muniti dei requisiti di legge prescritti per poter ricoprire tale carica.

Nell'eventualità di tale circostanza, ferma restando, ove più stringente, l'applicazione di requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile, non potranno essere nominati amministratori indipendenti i seguenti soggetti:

a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

b) coloro che sono legati alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lett. a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Il venire meno dei requisiti di indipendenza, come sopra definiti, comporta la decadenza dell'amministratore. In tal caso, si procederà come descritto precedentemente nello Statuto e comunque in accordo alle previsioni di legge.

Gli amministratori indipendenti devono vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale assicurando che essa sia svolta coerentemente con gli obiettivi di sana e prudente gestione e fanno parte dei comitati nomine, remunerazione e controllo interno, ove istituiti.

.....Art. 30 - Nomina e sostituzione dell'organo
.....amministrativo.....

30.1) Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

30.2) Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

30.3) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla suc-

cessiva assemblea.

30.4) Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

30.5) Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

30.6) Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

30.7) Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge di cui all'art.29 del presente statuto costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 31 - Presidente del consiglio di amministrazione

31.1) Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i primi membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

31.2) Il presidente in questione promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, non riveste ruoli esecutivi e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

31.3) Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

31.4) Qualora lo ritenga necessario, il consiglio può eleggere un vice presidente. Esso sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

31.5) Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 32 - Organi delegati

32.1) Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art.2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

32.2) All'organo delegato, laddove nominato ai sensi della precedente previsione statutaria, spetta, entro i limiti delle deleghe, delle previsioni statutarie e di legge, la funzione di gestione della società, come definita e dettagliata dalla normativa tempo per tempo applicabile.


32.3) Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

32.4) Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4 c.c..

32.5) Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

Art.33 - Delibere del consiglio di amministrazione

33.1) Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convoca-



zione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazioni.....

33.2) La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante Fax, telegramma o posta elettronica.....

33.3) Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante Fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per l'adunanza.....

33.4) Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.....

33.5) Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti salvo quanto più avanti previsto. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo). In caso di parità prevale il voto del Presidente.....

33.6) Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'art 24.1 e 24.3 del presente statuto.....

33.7) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.....

33.8) Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.....

33.9) Il voto non può essere dato per rappresentanza.....

Art. 34 - Rappresentanza sociale.....

34.1) La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.....

34.2) La rappresentanza nonché la firma sociale spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti delle deliberazioni stesse.....

Art. 35 - Remunerazione degli amministratori.....

35.1) Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.....

35.2) La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.....

35.3) L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche.....

Art. 36 - Funzioni del Collegio Sindacale.....

36) L'assemblea dei soci elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi tra i quali nomina il presidente e da due sindaci supplenti.....

I sindaci durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti sindaci e, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità prevista dall'art. 2399 c.c. e che non posseggono i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa regolamentare applicabile.

Il collegio sindacale, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi ed in collaborazione con i medesimi, ferme le altre sue competenze previste dalla normativa applicabile:

- Vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili;

- Vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse. Accerta l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel controllo della rete distributiva;

- Vigila sulla rispondenza del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento;

- Valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;

- Promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

Le osservazioni, proposte e attività di verifica del collegio sindacale sono adeguatamente documentate e conservate.


Il collegio sindacale può svolgere le funzioni dell'Organismo di vigilanza, eventualmente istituito ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione di cui si dota la Società per prevenire i reati rilevanti ai fini del suddetto decreto legislativo.

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni il collegio sindacale dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni appartenenti al sistema dei controlli interni. Può inoltre avvalersi di tutte le unità della struttura organizzativa che assolvono funzioni di controllo.

Il collegio sindacale mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di accrescere il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali funzioni e soggetti.

I sindaci devono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alle assemblee dei soci.

Fermo restando l'obbligo di segnalazione alle Autorità di Vigilanza di atti o fatti che possano costituire irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione della società, il collegio sindacale, ove opportuno, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività di controllo, può formulare al consiglio di amministrazione osservazioni e proposte di modifica volte alla rimozione di eventuali anomalie riscontrate. Ai sindaci spetterà il



compenso deliberato dell'assemblea dei soci.....

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie sopra previste in materia di assemblea all'art.24 del presente statuto.....

.....Art. 37 - Revisione Legale dei conti.....

37) La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.....

L'assemblea, nel nominare la società di revisione legale ai sensi di legge, deve stabilire il compenso per tutta la durata dell'incarico.....

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, per il periodo previsto dalla legge, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.....

Nell'espletamento del proprio incarico, la società di revisione legale dovrà attenersi alle disposizioni di legge che disciplinano la propria attività, nonché a tutte le norme vigenti anche in materia di vigilanza informativa.....

L'assemblea sentito il collegio sindacale, può revocare l'incarico ai sensi di legge.....

.....Art. 38 - Bilancio e utili.....

38.1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.....

38.2) Alla chiusura di ciascun esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio sociale, articolato nella situazione patrimoniale, nel conto economico, nella nota integrativa e corredato da una relazione sull'andamento della gestione nell'osservanza del D.LGS. 87/1992 e successive modifiche e integrazioni.....

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.....

.....Art. 39 - Scioglimento e liquidazione.....

39.1) La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per il decorso del termine;.....

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;.....

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;.....

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art.2447 c.c.;.....

e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.;.....

f) per deliberazione dell'assemblea;.....

g) per le altre cause previste dalla legge.....

39.2) Su tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi.....

39.3) L'assemblea straordinaria se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:.....

- a) il numero dei liquidatori;.....
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;.....
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;.....
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;.....
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.....

Art. 40 - Rinvio.....

40) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia di società per azioni e al disposto del decreto legislativo n.385 del 1993 nonché quanto assunto dai decreti e provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e degli organi di vigilanza.";.....

- di condizionare sospensivamente l'efficacia della presente delibera alla futura adozione da parte della Banca d'Italia del provvedimento di iscrizione del costituendo Gruppo Finanziario Spefin nel relativo Albo;.....

- di dare espresso mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore di apportare allo statuto sociale ogni altra eventuale connessa modifica che dovesse essere richiesta dalla Banca d'Italia al fine di poter perfezionare la detta procedura di iscrizione del Gruppo Finanziario Spefin nel relativo Albo, nonché espresso mandato a porre in essere ogni atto o attività necessaria a far conseguire piena efficacia alla presente delibera a seguito del verificarsi della predetta condizione sospensiva, presentando ogni opportuna comunicazione al competente Ufficio del Registro delle Imprese, anche al fine di provvedere alle iscrizioni previste dall'art. 2497 bis, secondo comma, del codice civile.....

Essendo così esaurita la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, neanche sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara la presente assemblea chiusa alle ore tredici e minuti cinquantacinque.....

Richiesto io Notaio, del presente verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia e di mia mano in parte, ho dato lettura al Signor Mauro Rebutto che lo approva.....

Il presente atto viene sottoscritto esclusivamente da me Notaio alle ore quattordici.....

Consta di fogli tredici per facciate cinquantuno fin qui.....

MARCO FORCELLA Notaio Sigillo.....

Certifico lo sottoscritto Dott MARCO FORCELLA Notaio in
Roma, che la presente copia è conforme all'originale depositato
nei miei rogiti.

Consiste di 21 fasciate e si rilascia per gli interessati
Roma, il 29 APRILE 2020

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the notary mentioned in the text above. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the bottom.